



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N.149 DEL 31/12/2018

ORDINANZA DEL SINDACO: VIETATI I FUOCHI PIROTECNICI DURANTE LE FESTIVITÀ NATALIZIE. VIETATA SIA LA VENDITA ABUSIVA CHE L'UTILIZZO

PREMESSO

che si è consolidata nel tempo l'usanza, nel corso delle festività di fine anno, di fare esplodere all'interno della cerchia cittadina artifici pirotecnici di ogni categoria;

che tale condotta generalizzata, ed in particolare l'esplosione di botti, turba il normale andamento della vita di relazione compromettendo la sicurezza degli appartamenti, nonché determinando il potenziale verificarsi di eventi anche tragici in danno delle persone, con particolare riferimento alle persone anziane ed ai minori, nei confronti dei quali deve essere assicurata una speciale tutela;

che tale usanza minaccia altresì l'incolumità psico-fisica degli animali ed il Comune, ai sensi dell'art. 3 del DPR 31.03.1979, è responsabile della vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali presenti sul proprio territorio;

che ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio d'incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, in particolare laddove tali effetti siano associati a razzi per le conseguenze che possono investire cassonetti, arredi pubblici, veicoli privati ecc...;

che nel passato si sono dimostrate inefficaci le innumerevoli campagne mediatiche e gli appelli pubblici volti a disciplinare un uso responsabile di ordigni e prodotti pirotecnici;

che la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come i principali incidenti, in occasione dell'uso improprio di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (botti, petardi e simili), siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali;

che, per converso, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, siccome espressione di cultura e arte che sono universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari;

che l'assordante frastuono determinato dalla simultanea detonazione di numerosissimi articoli pirotecnici, in special misura nella fase culminante dei festeggiamenti di fine anno, può determinare copertura per l'attuazione di condotte criminali con finalità dinamitarde mediante l'uso di ordigni atti ad arrecare danno a persone e a cose;

che occorre dunque, con provvedimento contingibile ed urgente da adottarsi senza indugio, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità intesa come tutela dell'integrità fisica della popolazione e della sicurezza urbana: regolamentare la vendita al pubblico di prodotti pirotecnici, dal giorno dell'emanazione della presente ordinanza e sino al 01.01.2019, al fine di salvaguardare il supremo bene della salute garantito dall'art.32 della Costituzione della Repubblica Italiana e regolamentare lo sparo in luogo privato;

vietare, nel medesimo periodo, ogni tipo di sparo in luogo pubblico di qualunque tipo di prodotto



pirotecnico, con particolare riguardo a quelli ad effetto scoppiante (c.d. botti e petardi) e ai razzi, ovvero utilizzabili da privati non professionisti;

VISTO l'articolo 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone ed, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale;

VISTI gli artt. 57 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, 110 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e 703 del codice penale;

VISTO l'art. 54 del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000, come sostituito dall'art. 6 del D.L.23.05.2008 n. 92 convertito in L. 24.07.2008 n. 125, che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone preventiva comunicazione al Prefetto;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008, emesso ai sensi dell'art. 54 comma 4 bis del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000 s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58 (in particolare gli artt 3 e 5 relativi alle nuove categorie di classificazione dei prodotti esplodenti, ivi compresi i fuochi, botti e artifici pirotecnici) e le successive modifiche apportate con Decreto legislativo 25.09.2012 n° 176 in materia di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

VISTA la prefettura prot.n.102424 del 27/12/2018 con allegata la ministeriale del 22/12/2018 con oggetto: Festività Natalizie 2018- Utilizzo prodotti pirotecnici.

RAVVISATO che con l'accensione di prodotti pirotecnici da parte dei cittadini si verificano, come comprovato dalle evidenze statistiche che ogni anno rilevano un numero altissimo di incidenti, conseguenze spesso gravi per l'incolumità degli utilizzatori e di coloro che gli sono vicini, proprio per la mancata osservanza delle necessarie cautele e delle precauzioni indicate sulle confezioni dei prodotti o suggerite dagli stessi commercianti;

TENUTO CONTO che oltre agli eventuali gravi danni fisici derivanti da un uso improprio è nelle caratteristiche del prodotto che l'accensione dei fuochi determina disturbo, se non turbamento alla quiete e alla tranquillità dei cittadini, soprattutto allorquando essa riguardi articoli esplodenti ad alta rumorosità, i cosiddetti botti. A tutti note peraltro sono le alterazioni che tali producono sul comportamento degli animali, non solo di quelli domestici, con possibili riflessi sul loro stato di salute;

CONSIDERATO che è importante formulare raccomandazioni ispirate al buon senso, volte oltretutto, ad evitare che il peso della gestione del fenomeno e delle sue conseguenze ricada esclusivamente sulle tradizionali componenti del Sistema di Sicurezza del paese (Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Sistema Sanitario, Polizia Locale), alle quali deve andare tutto l'apprezzamento della città, già impegnate, proprio in occasione delle festività natalizie, nello svolgimento di servizi straordinari, particolarmente delicati e gravosi;


RACCOMANDA

Di acquistare artifici pirotecnici esclusivamente presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita e di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesplosivo, né tantomeno di provare a riaccenderli.

Agli esercenti la patria potestà di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplodenti, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro.

Ai cittadini di fare un uso consapevole degli articoli pirotecnici, limitando considerevolmente l'utilizzo al massimo dei "botti" e soltanto da parte di maggiorenni (con divieto assoluto da parte dei minorenni), privilegiando l'impiego di soli prodotti meno invasivi e pericolosi, quali quelli ad esempio che valorizzano i giochi di luce e che producono effetti scenici gradevoli e meno dirompenti;

ORDINA



A partire dalla data di emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 1 gennaio 2019:

- 1) Il divieto, a partire dalla emissione della presente ordinanza e fino a tutto il primo gennaio 2019, della vendita abusiva e di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, ivi compresi quelli appartenenti alla nuova categoria "V". D ed E, in luogo pubblico, nei luoghi di aggregazione o comunque in tutti quelli affollati, nelle aree a rischio propagazione degli incendi, nei pressi di scuole, luoghi di culto o comunque nelle vicinanze di monumenti, edifici o aree a valenza storica, archeologica, architettonica, naturalistica o ambientale, e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati; (fanno eccezione gli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58).
- 2) Il divieto di cedere a qualsiasi titolo, usare o portare con sé nei luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale esplodente, di qualsiasi categoria ai minori di anni 18 e privi della carta d'identità;
- 3) Ai minori di 14 anni è altresì vietato, ai sensi dell'art. 5 del DD LL. 58/2010 anche l'acquisto, la detenzione e l'utilizzo dei fuochi di artificio di cui alla Cat. V D/E (ora nella categoria 1).
- 4) Dalle ore 20,00 del 31.12.2018 alle ore 08,00 del 01.01.2019: Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;
- 5) Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastre solari, luci e vedute et similia, di consentirne a chiunque l'uso, per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza;
- 6) Un uso responsabile degli articoli in questione con l'adozione di tutte le cautele e gli accorgimenti necessari a prevenire rischi per la propria e l'altrui incolumità, con la massima attenzione rivolta alla presenza di bambini o di altri soggetti deboli, che dovranno essere tenuti sempre a debita distanza da chi (maggiormente) fa uso dei fuochi ed in condizioni di sicurezza.

Le violazioni alle suddette prescrizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

L'inosservanza della presente Ordinanza, da parte di titolari di licenza amministrativa, verrà sanzionata con la sospensione della licenza per giorni dieci.


DISPONE

che la presente ordinanza:

- Sarà resa nota mediante pubblicazione presso l'albo pretorio comunale online del comune;
- Sarà inserita sul sito internet istituzionale www.comune.amantea.cs.it;
- Sarà trasmessa ai seguenti destinatari:
- per l'osservanza - a tutte le forze di Polizia:
 - a) Comando Tenenza Guardia di Finanza di Amantea;
 - b) Comando Carabinieri di Amantea
 - c) Comando Vigili Urbani di Amantea;

che potranno, ove necessario per la compiutezza degli accertamenti e per assicurare la possibilità di assoggettare alle sanzioni il maggior numero di trasgressori, effettuare riprese fotografiche, cinematografiche, filmate, anche mediante apparecchiature a raggi infrarossi o comunque atte all'utilizzo notturno e comunque utilizzare eventuali riprese da chiunque effettuate che consentano l'accertamento della trasgressione. Analoga facoltà viene concessa, nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, ad ogni cittadino che intendesse documentare nell'interesse proprio o della collettività la violazione della presente ordinanza.

- Alla Prefettura UTG di Cosenza;



- Alla Questura di Cosenza;
- All' A.S.P. di competenza

A norma dell'art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al T.A.R. della Calabria ed entro il termine di 120 giorni al Presidente della Repubblica..

Amantea li, 31 dicembre 2018



Il Sindaco
ott. Mario PIZZINO